

SOCIETA' CANOTTIERI PIEDILUCO SRL

Voc. Mazzelvetta 1 Piediluco (Tr)
Casella Postale 141 05100 Terni
Tel.0744368147-Fax:0744439406
E-mail: canottieri@canottieripiediluco.it
P.IVA:00515250553

CanottieriPiediluco
1936

“A”

STATUTO

Titolo I: Denominazione-sede-durata

Art. 1: E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "SOCIETA' CANOTTIERI PIEDILUCO" S.R.L. .

Detta Società ha regolato il proprio funzionamento sul presente statuto.

Art. 2: La Società ha sede in Piediluco, Vocabolo Mazzelvetta n° 1.

La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Art. 3: La durata della Società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II: Oggetto sociale

Art. 4: La Società non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto: "La pratica dell'educazione fisica, l'esercizio del canottaggio, della vela, del tennis, della canoa e di qualunque altra attività affine o connessa." L'erogazione dei servizi di cui sopra, è riservata esclusivamente ai Soci, al coniuge non legalmente separato ed ai sensi di cui all'Art.3 del regolamento. La Società potrà pertanto iscriversi, affiliarsi, associarsi o comunque aderire ad organizzazioni e sodalizi aventi scopi analoghi, affini o connessi a quelli sociali, partecipare a gare sportive, competizioni, manifestazioni sportive, convegni di natura sportiva in Italia ed all'estero ed a congressi. Per tutte le attività di cui sopra, la Società adotta i colori rosso e verde, nonché il Regolamento per l'uso delle strutture sociali, allegato al presente Statuto sotto la lettera B. Conseguentemente la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili al conseguimento dell'oggetto Sociale come pure per il raggiungimento dello scopo Sociale, potrà contrarre mutui passivi con o senza garanzia ipotecaria, assumere interessenze, quote a partecipazioni sociali anche azionarie in altre Società, Associazioni o Sodalizi aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo sociale, e quanto altro è ritenuto utile o necessario al raggiungimento dei fini sociali.

Titolo III: Capitale e quote

Art. 5: Il capitale sociale è di 161648,85 euro è diviso in quote di 516,45 euro ciascuna per un totale di n°313 e può appartenere solamente a persone fisiche.

Esso potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Almeno ogni tre anni, l'Assemblea comunque è chiamata a deliberare sull'eventuale aumento di capitale. Le quote sono indivisibili ed intrasferibili, sia per atto tra vivi che mortis causa. In deroga a quanto sopra, la trasferibilità sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ivi compreso il trasferimento per successione, è consentito previo consenso del CdA in carica, a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge non legalmente separato. Sempre in deroga al primo comma, sussistono le condizioni di cui all'Art.26 del Regolamento, è possibile il trasferimento della quota, in favore di terzi, solo alle seguenti inderogabili condizioni:

- a) previo consenso del CdA
- b) per il tramite del CdA, con le modalità di cui all'annesso Regolamento, entro un anno dalla richiesta, in ogni caso, il CdA è obbligato a rimborsare la quota al Socio.
- c) al valore del capitale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le presenti norme operano in modo reale creando un vincolo oggettivo di intrasferibilità, ed ogni trasferimento avvenuto in violazione di esso, produce la nullità del contratto. Nel caso di comunione ereditaria, si applica l'Art.2347 del C.C., e così anche nel caso della comunione legale.

Art. 6: Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta, ma non potrà mai possedere più di una quota del capitale sociale, né per acquisto, né per atto tra vivi, né per atto di morte, essendo tenuto, in tale ultimo caso, a porre in vendita la quota eccedente con le modalità e nei tempi di cui all'articolo precedente.

Titolo IV: Assemblea

Art. 7: L'Assemblea è convocata con raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei Soci. L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pure presente il CdA ed il Collegio Sindacale.

Art. 8: L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- la prima volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la seconda deve essere convocata entro quaranta giorni prima della chiusura dell'esercizio per:
 - a) deliberare sul bilancio preventivo
 - b) deliberare sulla copertura finanziaria del programma di spesa, mediante l'approvazione della quote dei Soci Ordinari, degli "aventi diritto", dei terzi ospiti come da Regolamento, determinate dal CdA.
 - c) eleggere i nuovi Organi Sociali.

Ambedue le Assemblee ordinarie sono facoltizzate a deliberare sulla convocazione della Assemblea Straordinaria per le eventuali variazioni del Capitale Sociale, e su quanto altro sarà ritenuto necessario od opportuno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberazioni di sua competenza anche quando il CdA lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, ai sensi

dell'Art.2347 del C.C., quando sia richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del Capitale Sociale, e nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 9: Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che siano in regola con i pagamenti delle quote di frequenza.

Ogni Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio che sia titolare di una quota sociale e che non sia Amministratore o dipendente della stessa Società. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Socio.

Art. 10: L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del CdA in carica, salvo diversa designazione fatta dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario scelto tra i Soci. Nelle Assemblee straordinarie, e nei casi in cui il CdA lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 11: L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio e/o per delega quote pari almeno a due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione senza alcun limite minimo. La stessa Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno i due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio e/o per delega la maggioranza del capitale sociale. A ciò fa eccezione la delibera di porre in liquidazione la Società, e quelle riflettenti la nomina e la revoca dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio e/o per delega, almeno due terzi del capitale sociale, anche in seconda convocazione.

Art. 12: Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Art. 13: Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

Titolo V: Amministrazione

Art. 14: La Società è amministrata da sette amministratori che debbono essere Soci e che formano il Consiglio, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea che dovrà essere convocata entro quattro mesi dall'atto costitutivo. Gli amministratori sono nominati per tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono avere una anzianità di iscrizione nel libro dei Soci di almeno cinque anni, e non debbono trovarsi nelle condizioni di cui alla seconda parte dell'Art.31 del regolamento, ed oltre quanto previsto dall'Art.2382 del Codice Civile. Il Consiglio sceglie nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Le deliberazioni del CdA sono prese ai sensi dell'Art.2388 del C.C. .

Art. 15: Al Consiglio di Amministrazione spetta:

determinare annualmente ed anticipatamente l'ammontare :

- 1) delle quote ordinarie di frequenza dovute annualmente dai Soci in base al loro nucleo familiare.
 - 2) delle quote di frequenza degli "aventi diritto".
 - 3) dei contributi di frequenza dei terzi, di cui all'Art.3 del Regolamento.
-
- a) fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali. Il Consiglio di Amministrazione potrà variare i Regolamenti speciali con altre disposizioni approvate secondo necessità, e/o deliberazioni dei nuovi, da sottoporsi alla ratifica della prima Assemblea successiva.
 - b) Il compimento di qualunque atto di ordinaria amministrazione, nei limiti degli stanziamenti finanziari, approvati nel bilancio preventivo, dall'Assemblea dei Soci. Resta impregiudicata la possibilità di attingere ad altri capitoli di spesa, figuranti in bilancio, per giustificati motivi.
 - c) Proporre ai Soci la convocazione dell'Assemblea straordinaria.
 - d) Deliberare ed effettuare i trasferimenti delle quote, curare la tenuta del libro dei Soci, degli aventi diritto e degli ospiti occasionali.
 - e) Determinare o proporre quote straordinarie.
- Per il compimento di qualunque altro atto di amministrazione straordinaria, sarà necessario il consenso dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16: La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17: Il CdA è autorizzato a nominare Direttori, Vice Direttori e Condirettori con quelle mansioni cauzioni, retribuzioni che crederà del caso ma sempre nei limiti del bilancio preventivo. L'Ufficio di Amministrazione è gratuito.

Titolo VI: Collegio Sindacale

Art. 18: La gestione della Società è posta sotto la vigilanza di un Collegio di Sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci, che abbiano anzianità di cinque anni e che siano esperti nel settore amministrativo. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Ufficio di Sindaco è gratuito.

Art. 19: Le controversie derivanti dalle norme di Regolamento tra Soci e CdA, anche per provvedimenti disciplinari di quest'ultimo, saranno rimesse al giudizio di un Collegio dei Probiviri. Tale Collegio è composto di tre membri di cui uno fungerà da Presidente, tutti scelti tra i Soci che abbiano una anzianità di Socio Ordinario di almeno 15 anni. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Ufficio del Proboviro è gratuito.

Titolo VII: Bilancio ed utili

Art. 20: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo si chiude il 31 Dicembre 1986. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto dei profitti e delle perdite da compilarli entrambi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21: Tenuto conto e premesso che la Società non ha scopo di lucro, il conto economico non deve evidenziare utili. Nella pratica è possibile che le quote versate dai Soci per la frequenza, possono essere superiori ai costi dell'esercizio.

Tale avanzo di gestione non potrà mai costituire utile da ripartire, ed esso sarà accantonato ad un fondo di riserva provvisorio. Tale fondo di riserva, sarà a disposizione del CdA, il quale ne potrà disporre sia per costi di esercizio che per costi da capitalizzare. Tale fondo fa aggio per la determinazione del valore della quota di cui al punto c), comma 2 dell'Art.5 del presente Statuto.

Titolo VIII: Scioglimento e liquidazione

Art. 22: Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Titolo IX: Clausola compromissoria

Art. 23: Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Società circa l'applicazione di norme statutarie, sia per conflitti di interessi e/o per questioni di diritto, questa sarà rimessa al lodo di un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo, in deroga all'Autorità Giudiziaria, con diritto di rito e forma, in modo inappellabile. Il Collegio dovrà essere così composto:

- a) i due Arbitri saranno nominati dalle parti, uno ciascuno.
- b) Il terzo arbitro è sin d'ora designato nel Collegio dei Probiviri il quale esprimerà un voto collegiale.

Titolo X: Disposizione generale

Art. 24: Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, sarà fatto riferimento alle norme del C.C. ed alle leggi vigenti.

Art. 25: Al presente Statuto viene annesso un Regolamento il quale deve intendersi parte integrante dello Statuto stesso e regolerà i rapporti correnti della vita associativa. Tale Regolamento potrà essere variato dal CdA, come detto all'Art.5 dello Statuto, senza che ciò comporti modifica statutaria.
